



18145

REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. 501
MARIA VESSICHELLI	- Consigliere -	UP - 09/02/2015
CARLO ZAZA	- Consigliere rel. -	R.G.N. 15446/14
ROSA PEZZULLO	- Consigliere -	
LUCA PISTORELLI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

avverso la sentenza del 06/02/2013 della Corte d'Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehayé, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito per le parti civili

e

l'avv. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi depositando nota spese;

uditi per l'imputato

l'avv.

e per l'imputat

l'avv

, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

12

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 07/10/2004, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di _____ per il reato di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso dal _____ quale amministratore unico e dal _____ quale presidente del collegio sindacale e consulente fiscale della _____ s.p.a., dichiarata fallita in Roma il 10/07/2003.

2. I _____ veniva in particolare ritenuto responsabile della distrazione:

2.1. di due immobili ceduti il 01/07/1991 dalla _____ società _____ avente sede e compagine analoghe a quelle della fallita, costituita per gestire il patrimonio di quest'ultima ed intestataria di più immobili ceduti da clienti della _____ a scomputo dei loro debiti, alla _____ società della quale faceva parte _____ socio anche della _____ In compensazione dell'uscita del Poggi dalla partecipazione nella _____ e di crediti vantati dallo stesso nei confronti della fallita e senza che venisse pagato alcun corrispettivo;

2.2. di somme per complessive € 1.136.669.000 ricevute da _____ a _____ quali finanziamenti a fronte del rilascio, da parte della fallita, di effetti cambiali in garanzia;

2.3. della somma di € 161.158.930 costituente attività di cassa non rinvenuta dalla curatela.

3. Il _____ veniva ritenuto responsabile del concorso nella distrazione degli immobili.

4. Veniva altresì confermata la condanna del _____ alla pena di anni tre di reclusione. La sentenza di primo grado veniva riformata con l'assoluzione del _____ il dall'imputazione di distrazione di somme prelevate dal dipendente _____ per l'importo di € 3.589.218.777, e la riduzione della pena inflitta al predetto ad anni cinque di reclusione, rimanendo confermata la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

5. Gli imputati ricorrenti deducono:

5.1. Il _____ ed il _____ quest'ultimo anche con motivi aggiunti, violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza della condotta distrattiva con riguardo agli immobili e sul concorso nella stessa del _____ li; il depauperamento del patrimonio della fallita, in conseguenza dell'operazione, sarebbe stato illogicamente ritenuto, nonostante la _____ e la _____ fossero società diverse con distinti patrimoni, in base all'irrilevante elemento della comunanza di sede e compagini sociali; il riferimento alla provenienza degli immobili da cessioni dei clienti della Sofiroma contrasterebbe con la circostanza, della quale si dava atto nella stessa sentenza,

per la quale uno degli immobili venduti alla _____ era stato ceduto alla _____ dalla _____, società che non aveva alcun rapporto con la _____; non sarebbero stati valutati i rilievi difensivi sulle dichiarazioni dei testi _____ e _____ e i documenti, dai quali risultava il versamento alla _____ di una somma di £ 500.000.000 girata poi alla _____ in parziale rientro dell'esposizione della prima società nei confronti della seconda, e sul regolare pagamento della cessione, per il resto, con la compensazione con i crediti del _____ verso la fallita; non sarebbero state considerate, quanto al _____ le circostanze dei regolari controlli effettuati dal collegio sindacale presieduto dallo stesso, della presenza di documenti i quali escludevano che l'imputato fosse socio di maggioranza della _____ e commercialista della _____, e dell'impossibilità per il _____ di impedire l'evento, in quanto estraneo alla gestione della _____

5.2. Il _____ vizio di motivazione, travisamento della prova e mancata assunzione di prove decisive sulla distrazione delle somme ricevute dal _____ dal _____; non sarebbero stati valutati gli argomenti difensivi in ordine alla versione dell'imputato, per la quale le somme costituivano finanziamenti erogati alla fallita che, non intendendo i finanziatori comparire come tali, erano stati registrati a nome del _____ e di una libreria allo stesso riferibile, ed alla mancata verifica da parte dei periti della corrispondenza delle somme assertamente distratte con quelle registrate come finanziamenti effettuati in favore della società da _____ e dalla libreria; sarebbe stata omessa l'assunzione delle prove decisive costituite dall'assunzione delle testimonianze di _____ e del _____ e di un supplemento di perizia sul punto; e le dichiarazioni dell'imputato sarebbero state travisate considerandole ammissioni di aver destinato le somme a sé stesso ed alla libreria, laddove dalla contabilità risultavano versamenti di somme provenienti da tali soggetti sui conti bancari della società;

5.3. Il _____ vizio di motivazione sulla distrazione dell'attivo di cassa; non vi sarebbe motivazione in ordine alle argomentazioni difensive per le quali il mancato deposito dei bilanci della società al 1991 ed al 1992, il rilevamento da parte degli stessi periti di un'uscita registrata per £ 200.000.000 e la presenza di costi fissi a carico della fallita erano elementi indicativi della destinazione della cassa al pagamento di debiti della fallita;

5.4. Il _____ violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione della pena concordata in anni due di reclusione; posto che detta pena veniva proposta alla prima udienza dibattimentale con il consenso del pubblico ministero, ma, essendo il procedimento regredito all'udienza preliminare per la rilevata nullità del decreto dispositivo del giudizio, in quella sede il _____

pubblico ministero non prestava il consenso sulla richiesta, sarebbe stata a illegittimamente ritenuta non più valida la richiesta presentata precedentemente alla regressione, in quanto superata da quest'ultima, laddove la mancata costituzione del regolare contraddittorio alla prima udienza dibattimentale non impediva al giudice di esaminare in quella sede la richiesta, ormai irrevocabile nel momento in cui si era manifestato il consenso della controparte; il successivo dissenso del pubblico ministero sarebbe comunque immotivato; ed il riferimento della sentenza impugnata alla dimensione incongrua della pena proposta, rispetto alla pena inflitta in esito al giudizio di appello, incorrerebbe nei vizi di seguito denunciati in ordine alla commisurazione di detta pena;

5.5. Il vizio di motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e la determinazione della pena; non si sarebbe tenuto dell'assoluzione in primo grado dall'imputazione di associazione per delinquere e in appello dalla condotta di maggiore entità fra quelle contestate, e della conseguente esclusione di un disegno distrattivo in danno dei creditori; e comunque la misura della riduzione di pena, rispetto a quella inflitta in primo grado, sarebbe illogicamente esigua rispetto alla consistenza del fatto per il quale era intervenuta assoluzione in secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti dai ricorrenti e sulla distrazione degli immobili sono fondati.

E' determinante in proposito la circostanza per la quale, come si dà atto nella stessa sentenza impugnata, gli immobili, oggetto dell'imputazione, erano di proprietà della e, soggetto giuridicamente diverso dalla fallita

i. Tanto esclude che la condotta, contestata nella cessione dei beni dalla alla , abbia comunque creato pregiudizio ai creditori della le cui ragioni in sede fallimentare non potevano in alcun modo essere soddisfatte dal patrimonio dell' distinto da quello della e abbia pertanto assunto connotazioni distrattive rispetto al patrimonio della fallita. Queste conclusioni non sono inficiate dalle considerazioni della Corte territoriale in ordine alla coincidenza della compagine sociale e della sede della e della alla costituzione della prima al fine di gestire il patrimonio della seconda ed alla provenienza da clienti della di diversi immobili appartenenti alla A parte il fatto che, come segnalato dai ricorrenti e ancora una volta confermato nella sentenza impugnata, l'ultima caratteristica citata riguardava solo uno degli immobili dei quali è contestata la distrazione, rimane

Insuperabile il dato della distinzione dei patrimoni delle due società ai fini della garanzia delle posizioni creditorie; con la conseguente insussistenza del ritenuto depauperamento dell'assetto patrimoniale della _____ dal quale gli immobili in questione, a prescindere dalla loro provenienza e dalla loro inerenza ad operazioni commerciali della fallita, erano usciti a seguito di atti che non sono ricompresi nell'imputazione contestata, riguardante unicamente il successivo trasferimento dei beni all'_____

La condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riguardo agli immobili in oggetto, è pertanto insussistente negli stessi termini in cui la stessa è contestata; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio in ordine a tale condotta, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi dedotti dai ricorrenti sul punto.

2. Sono invece infondati i motivi dedotti dal ricorrente _____ sulla distrazione delle somme ricevute dal _____, dal _____ e dal _____

Le censure del ricorrente si incentrano sull'affermazione difensiva per la quale le somme di cui sopra venivano erogate alla fallita da finanziatori che non intendevano comparire come tali, e venivano pertanto fatte figurare come provenienti dallo stesso _____ e da un suo esercizio commerciale di libreria; affermazione della quale si denuncia l'omessa valutazione, dolendosi il ricorrente della mancata assunzione di verifiche probatorie sul punto e del travisamento delle dichiarazioni dell'imputato quali ammissioni della distrazione delle somme in favore di sé stesso e della libreria.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta tuttavia che, ben lungi dall'essere stato ignorato o travisato, l'assunto difensivo veniva dato per accertato dalla Corte territoriale; la quale osservava come la condotta distrattiva si collocasse in un momento successivo alla ricezione delle somme, a prescindere dalla veridicità della registrazione della stessa con riguardo all'identità dei soggetti erogatori. Per tali somme, in particolare, si evidenziava la mancanza di documentazione contabile in ordine alla loro destinazione, una volta entrate nelle disponibilità della fallita, e di alcuna spiegazione dell'imputato sul punto; circostanze che, secondo i noti principi affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295), integrano la prova della distrazione, e che non sono peraltro oggetto di specifiche doglianze nel ricorso.

3. I motivi dedotti dal ricorrente _____ sulla distrazione dell'attivo di cassa sono infondati.

Posto che non è in discussione che la somma corrispondente all'attivo di cui sopra non sia stato rinvenuto, e rammentati anche a questo proposito i principi generali enunciati al punto precedente, gli elementi indicati dal ricorrente nell'omesso deposito dei bilanci e nella presenza di costi fissi e di un'uscita registrata venivano coerentemente considerati irrilevanti dai giudici di merito, in quanto non specificamente dimostrativi della provenienza dell'uscita contabilizzata dalla rimanenza di cassa, peraltro di importo inferiore, o del pagamento dei costi mediante la somma in questione.

4. I motivi dedotti dal ricorrente sulla mancata applicazione della pena concordata sono infondati nei seguenti termini.

Le questioni poste dal ricorrente sulla validità della richiesta di applicazione di pena, presentata precedentemente alla declaratoria di nullità del primo decreto dispositivo del giudizio, sono comunque superate dalle considerazioni della sentenza impugnata in ordine alla non congruità della pena proposta. La valutazione del giudice d'appello in materia ripropone infatti i termini di quella prevista per l'applicazione della pena all'esito del dibattimento di primo grado (Sez. 4, n. 11319 del 11/11/1997, Iebba, Rv. 210099), per i quali la ritenuta illegittimità del rigetto della richiesta non produce alcuna nullità del giudizio, ma attribuisce al giudice del dibattimento o dell'appello il potere di applicare la pena proposta, a condizione, tuttavia, che la stessa sia ritenuta congrua. La verifica di tale congruità costituisce invero componente essenziale del giudizio sull'applicabilità della pena anche in questa fase (Sez. 5, n. 389 del 25/09/1992, dep. 1993, Barba, Rv. 193167). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale considerava assorbente il dato della non congruità della pena proposta, alla luce delle argomentazioni successivamente esposte in ordine al trattamento sanzionatorio.

Tale trattamento dovrà peraltro essere rivalutato alla luce di quanto precedentemente esposto sull'insussistenza della condotta di distrazione degli immobili. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, rimanendo assorbiti i motivi dedotti dal sui diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

Le richieste di liquidazione delle spese, presentate dalle parti civili intervenute, devono essere rigettate in quanto provenienti da parti offese dei reati originariamente contestati quali ipotesi di truffa, in ordine ai quali vi è stata già in primo grado assoluzione per un episodio e riqualificazione nel reato di ricorso abusivo al credito, con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione, per gli altri.

P. Q. M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di _____ e, limitatamente al reato di bancarotta per distrazione relativa ai beni immobili, nei confronti di _____, perché il fatto non sussiste, e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per la rideterminazione della pena nei confronti de _____

Rigetta nel resto il ricorso di quest'ultimo.

Così deciso il 09/02/2015

Il Consigliere estensore

Carlo Zaia

Il Presidente

lopolorel

